

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4596

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002

Presentato l'8 gennaio 2004

ONOREVOLI DEPUTATI! — Questo Accordo con la Siria consente di poter formalizzare una serie di rapporti tra l'Amministrazione e le autorità diplomatiche della Siria e si inserisce nell'ambito di un auspicabile allargamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, tenuto conto anche delle

prospettive di penetrazione del mercato locale rese possibili dalla definizione del trattato stesso.

L'Accordo raggiunto prevede l'individuazione di strategie e di linee di intervento comuni nel settore del turismo, dell'accoglienza e della formazione.

Esso costituisce un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e turistiche fra i due Paesi.

Sono punti qualificanti dell'Accordo in questione sia la previsione di scambi di esperti (in campo turistico e dell'informazione) e di metodologie di sviluppo, sia la collaborazione nelle attività formative settoriali e la volontà espressa dalle Parti di una sempre maggiore collaborazione ai fini dell'incentivazione degli investimenti nei due Paesi.

Infine, la promozione delle attività di gruppi turistici per la partecipazione ad eventi storico-culturali e lo scambio di esperti per la promozione del turismo consentiranno di incrementare il *marketing* turistico nell'area, ai fini di una migliore conservazione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti nell'area stessa.

In particolare l'articolo 1 stabilisce le linee guida dell'Accordo:

promozione del turismo tramite tutti i mezzi di trasporto e comunicazione;

assistenza alle compagnie di trasporto;

promozione di gruppi turistici organizzati;

scambio di materiale.

L'articolo 2 prevede lo scambio di esperti nel settore turistico e di materiale statistico.

L'articolo 3 sottolinea l'importanza della formazione professionale.

L'articolo 4 riguarda la collaborazione su sviluppo ed investimenti.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di una commissione mista.

L'articolo 6 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 7 riguarda la validità dell'Accordo e regola la sua risoluzione.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Siria in materia di collaborazione turistica comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

Articolo 1, lettere *c*) e *d*):

per favorire la promozione di gruppi turistici, la partecipazione ad eventi culturali, sportivi ed esposizioni commerciali, nonché per incentivare le mostre, lo scambio delle pubblicazioni e degli audiovisivi, viene previsto l'apporto di un contributo, quantificato in euro 20.000.

Totale onere (articolo 1, lettere *c*) e *d*) euro 20.000

Articolo 2, lettera *a*):

allo scopo di migliorare la collaborazione nel settore turistico viene previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi.

Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

soggiorno per 10 persone per 10 giorni:
(euro 93 x 10 persone x 10 giorni) = euro 9.300

spesa di assicurazione:
(euro 26 x 10 persone) = euro 260

Sempre in relazione, ai suddetti scambi per la collaborazione turistica, si prevede che l'Italia possa inviare in Siria 10 esperti. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e così quantificati:

10 biglietti aerei A/R Roma-Damasco
euro 1.495 x 10) = euro 14.950

Totale onere (articolo 2, lettera *a*) euro 24.510

Articolo 5:

al fine di esaminare i programmi operativi viene previsto un incontro dei rappresentanti dei rispettivi Paesi, che si terrà alternativamente a Damasco ed a Roma. Nell'ipotesi dell'invio in missione di

tre funzionari per un periodo di 3 giorni nell'indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone x 3 giorni)	euro	1.251
diaria giornaliera per ciascun funzionario di euro 99, cui si aggiungono euro 30, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 99 viene ridotto di euro 33, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 96 + euro 37) quale quota media per i contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 133 x 3 persone x 3 giorni)	euro	1.197

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Damasco (euro 1.495 x 3 persone = euro 4.485 + euro 224, quale maggiorazione del 5 per cento)	euro	4.709
Totale onere (articolo 5)	euro	7.157

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2004 e del Ministero delle attività produttive a decorrere dall'anno 2005 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:

	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
Articolo 1, lettere <i>c)</i> e <i>d)</i> .	euro 20.000	euro 20.000	euro 20.000
Articolo 2, lettera <i>a)</i>	euro 24.510	euro 24.510	euro 24.510
Articolo 5	euro 7.157	-----	euro 7.157
Totale onere	euro 51.667	euro 44.510	euro 51.667
In cifra tonda	euro 51.670	euro 44.510	euro 51.670

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

La ratifica legislativa dell'Accordo in questione è resa necessaria in quanto la sussistenza di oneri previsti in particolare per l'applicazione degli articoli 2 (scambi di esperti) e 15 (incontri dei rappresentanti delle due Parti) dell'Atto internazionale in questione ricollega l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario in quanto il turismo è a tutt'oggi una delle materie di competenza nazionale. In Italia, com'è noto, la normativa in vigore assegna tale competenza alle regioni, lasciando all'autorità centrale le attività delle relazioni internazionali.

C) Impatto amministrativo.

Non si prevede di dover porre in essere nè regolamenti nè atti amministrativi (decreti ministeriali ed interministeriali) per dare attuazione a tale provvedimento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) *Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.*

Si ritiene che il provvedimento in questione consenta di poter formalizzare una serie di rapporti tra l'Amministrazione degli affari esteri e le autorità diplomatiche della Siria e si inserisce nell'ambito di un auspicabile allargamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, tenuto conto anche delle prospettive di penetrazione del mercato locale rese possibili dalla definizione dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 51.670 euro per l'anno 2004, di 44.510 euro per l'anno 2005 e di 51.670 euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA IN MATERIA DI COLLABORAZIONE TURISTICA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana, d'ora in avanti denominati le "Parti",

DESIDEROSI di stabilire una più stretta collaborazione nel settore del turismo,

CONSAPEVOLI dell'importanza del turismo non solo nello sviluppo dell'economia di entrambi i Paesi, ma anche nello sviluppo dei legami di amicizia fra di loro,

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Con il presente Accordo le Parti si impegnano ad intraprendere tutti i passi necessari per rafforzare e sviluppare le relazioni turistiche tra i due Paesi e, in particolare, a:

- a) promuovere il turismo tra i due Paesi, con tutti i mezzi di trasporto e di comunicazione;
- b) fornire la necessaria assistenza alle imprese di trasporto presso di essi accreditate ed accettate, alle imprese turistiche, alle agenzie di viaggio e alle "organizzazioni popolari" (organizzazioni senza scopo di lucro) in entrambi i Paesi;
- c) promuovere gruppi turistici organizzati da agenzie di viaggio ed altre organizzazioni, con il fine di partecipare ad eventi culturali e sportivi e ad esposizioni commerciali dedicando la massima attenzione al turismo giovanile;

- d) incoraggiare mostre, lo scambio di pubblicazioni, la distribuzione di audiovisivi e di tutti gli strumenti di comunicazione al fine di sviluppare il turismo tra i due Paesi.

Articolo 2

Al fine di incrementare lo scambio di esperienze e di metodologie nel settore dello sviluppo turistico, entrambe le Parti collaboreranno nello scambio di:

- a) esperti nel settore turistico;
- b) ricerche e statistiche, come pure ogni altra informazione relativa al turismo nazionale ed internazionale.

Articolo 3

Entrambe le Parti sottolineano l'importanza della qualificazione e della formazione delle risorse umane impegnate a vario titolo nel settore turistico e dell'ospitalità.

Entrambe le Parti si scambieranno informazioni nel settore della formazione professionale al fine di favorire lo scambio di operatori turistici nelle aree di reciproco interesse.

Articolo 4

Entrambe le parti collaboreranno nei settori dello sviluppo e degli investimenti turistici, nonché nello scambio delle loro rispettive legislazioni nazionali sugli investimenti.

Articolo 5

I Rappresentanti di entrambe le Parti si incontreranno almeno una volta all'anno, alternativamente nei due Paesi, per considerare le procedure da adottare per conseguire gli scopi del presente Accordo e per organizzare scambi turistici e bozze di raccomandazioni da presentare alle competenti Autorità, in una data concordata tra loro, tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie di ognuna delle Parti.

Articolo 6

Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne di ratifica.


Articolo 7

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e potrà essere tacitamente rinnovato anno per anno, salvo denuncia di ognuna delle Parti Contraenti, tramite notifica scritta per le vie diplomatiche, sei mesi prima della data di scadenza.


IN FEDE di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A *Roma* il *20 febbraio 2002* in due originali in italiano, arabo ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARABA SIRIANA



Servizio del Contenzioso Diplomatico
dei Trattati e degli Affari Legislativi



per copia conforme
de Magi

**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT
OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC
ON COLLABORATION IN THE FIELD OF TOURISM**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Syrian Arab Republic, hereinafter denominated the "Parties",

WISHING to establish a closer collaboration in the field of tourism,

AWARE of the importance played by tourism not only in the development of the economy of both Countries, but also in the development of the ties of friendship existing between them,

HAVE agreed as follows:

Article 1

The Parties hereby commit themselves to take all necessary steps to strengthen and develop tourist relations between the two Countries and, in particular:

- (a) to promote tourism between the two Countries, through all means of transport and communication;
- (b) to provide the necessary assistance to transport companies accredited with and accepted by them, tourist companies, tourist travel companies and "popular organisations" (non - profit organisations) in both Countries;
- (c) to promote organised tourist groups by travel companies and other organisations, with a view to participate in cultural and sports events and commercial exhibitions, giving the utmost attention to youth tourism;
- (d) to foster exhibitions, the exchange of printed materials, the dissemination of audiovisuals and all media in order to develop tourism between the two Countries.

Article 2

In order to increase the exchange of experiences and methodologies in the field of tourism development, both Parties shall collaborate in the exchange of:

- (a) experts in the tourism sector;
- (b) research and statistics, as well as other information connected with domestic and foreign tourism.

Article 3

Both Parties underline the importance of qualification and training of human resources working in their different capacities in the field of tourism and hospitality.

Both Parties shall exchange information in the field of vocational training, with a view to favouring the exchange of tourism operators in the fields of mutual interest.

Article 4

Both Parties shall collaborate in the fields of tourism development and investment, as well as in the exchange of their respective domestic legislation on investment.

Article 5

Representatives of both Parties shall meet at least once a year, alternatively in the two Countries, to consider the procedures to be adopted in order to attain the purposes under this Agreement, as well as to arrange tourism exchanges and draft recommendations to be submitted to the competent Authorities, at a date agreed upon between them, taking into consideration the budgetary allotment of each respective Party.

Article 6

This Agreement shall enter into force thirty days after the date of the latest of the two notifications through which the Parties shall officially notify the completion of their internal ratification procedures.


Article 7

This Agreement shall remain into force for a period of five years, and can be tacitly renewed each year unless either Contracting Party denounces it through the diplomatic channels with a written notice six months before its expiry date.


IN WITNESS THEREOF the undersigned Representatives, duly authorised thereto by their respective Governments, signed the present Agreement.

DONE AT *Rome* in *20th February 2002* in two originals in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergent interpretation, the English text will prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE ARAB REPUBLIC OF SYRIA



€ 0,30



14PDL0054810